



Ministero dell'Interno - Ufficio per gli Affari
 Polizia Amministrativa e Sociale
 Protocollo : 557/PAS/U/011435/XV.H.MASS(77)
 Data: 13/07/2016 Classifica: XV.H.MASS(77)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
 UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Roma, data del protocollo

OGGETTO: Decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81, recante "Attuazione della direttiva 2014/28/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile" (G.U. n. 121 del 25 maggio 2016 - Supplemento Ordinario n. 16).

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>BOLZANO</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>TRENTO</u>
AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA	
VALLE D'AOSTA	
- Servizio Affari di Prefettura	<u>AOSTA</u>
AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>

e, per conoscenza:

AL GABINETTO DEL MINISTRO	<u>SEDE</u>
ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO	<u>SEDE</u>
AL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	<u>SEDE</u>
ALL'UFFICIO PER IL COORDINAMENTO E LA PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA	<u>ROMA</u>
AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	<u>ROMA</u>
ALL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI	<u>ROMA</u>
AI COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	<u>ROMA</u>
AI COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA	<u>ROMA</u>

Nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2016 - Supplemento Ordinario n. 16, è stato pubblicato il Decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81, recante "Attuazione della direttiva 2014/28/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile", in vigore dal 26 maggio 2016.

Al riguardo, si forniscono le preliminari indicazioni di massima, con riserva di eventuali ulteriori aggiornamenti che potranno rendersi opportuni dopo la prima fase applicativa.

La Direttiva 2014/28/UE dispone la rifusione della Direttiva 93/15/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile, che ha subito sostanziali modificazioni e già recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Roma, data del protocollo

OGGETTO: Decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81, recante "Attuazione della direttiva 2014/28/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile" (G.U. n. 121 del 25 maggio 2016 – Supplemento Ordinario n. 16).

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>BOLZANO</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>TRENTO</u>
AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA	
- Servizio Affari di Prefettura	<u>AOSTA</u>
AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>

e, per conoscenza:

AL GABINETTO DEL MINISTRO	<u>SEDE</u>
ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO	<u>SEDE</u>
AL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	<u>SEDE</u>
ALL'UFFICIO PER IL COORDINAMENTO E LA PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA	<u>ROMA</u>
AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	<u>ROMA</u>
ALL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI	<u>ROMA</u>
AI COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	<u>ROMA</u>
AI COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA	<u>ROMA</u>

Nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2016 - Supplemento Ordinario n. 16, è stato pubblicato il Decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81, recante "Attuazione della direttiva 2014/28/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile", in vigore dal 26 maggio 2016.

Al riguardo, si forniscono le preliminari indicazioni di massima, con riserva di eventuali ulteriori aggiornamenti che potranno rendersi opportuni dopo la prima fase applicativa.

La Direttiva 2014/28/UE dispone la rifusione della Direttiva 93/15/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile, che ha subito sostanziali modificazioni e già recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

In tale ottica il decreto - anche sulla base della diversa e ben più articolata struttura della direttiva di riferimento rispetto alla precedente direttiva del 1993 - dispone l'abrogazione del citato decreto n. 7 del 1997, riprendendone gran parte dei contenuti.

Il provvedimento si compone di 42 articoli, contenuti in n. 7 Capi, e, rispettivamente: il Capo I (Disposizioni generali) articoli dall'1 al 3; il Capo II (Obblighi degli operatori economici) articoli dal 4 al 9; il Capo III (Disposizioni di sicurezza) articoli dal 10 al 17; il Capo IV (Conformità dell'esplosivo) articoli dal 18 al 22; il Capo V (Notifica degli organismi di valutazione della conformità) articoli dal 23 al 31; il Capo VI (Sorveglianza del mercato e controllo degli esplosivi per uso civile) articoli dal 32 al n. 36 e infine il Capo VII (Disposizioni transitorie e finali) articoli dal 37 al 42.

Il provvedimento medesimo è corredato, infine, da n. 5 Allegati tecnici, di cui i primi quattro mutuati direttamente dalla direttiva comunitaria di riferimento.

L'articolo 1 (*Ambito di applicazione*) provvede a delimitare il campo di applicazione del provvedimento agli esplosivi per uso civile indicati dalla direttiva comunitaria di riferimento, operando le necessarie esclusioni. Tra gli altri, sono esclusi dal campo di applicazione del decreto gli esplosivi e le munizioni destinati ad essere usati dalle Forze armate e di polizia, nonché le campionature di esplosivi nuovi destinate ad essere movimentate o trasferite in ambito UE per la sottoposizione a prova degli organismi notificati, a condizione che sugli stessi sia indicata la non conformità e la non disponibilità alla vendita e previa autorizzazione del Prefetto competente per territorio prima della loro fabbricazione.

L'articolo 2 (*Definizioni*) indica le definizioni rilevanti, in aderenza a quelle fornite dalla direttiva comunitaria di riferimento, ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni del decreto in esame.

L'articolo 3 (*Libera circolazione e messa a disposizione sul mercato*) chiarisce che è vietato fabbricare, detenere, utilizzare, porre in vendita o cedere a qualsiasi titolo, trasportare, importare, esportare, trasferire o comunque mettere a disposizione sul mercato esplosivi per uso civile che non soddisfino i requisiti essenziali di sicurezza contenuti nel decreto in esame. Di contro, se ne deduce la legittimità di tutte le attività indicate che abbiano ad oggetto esplosivi conformi a detti requisiti essenziali di sicurezza.

L'articolo 4 (*Obblighi dei fabbricanti*) prevede gli obblighi e gli adempimenti che i fabbricanti di esplosivi per uso civile sono tenuti ad osservare, secondo quanto previsto dalla direttiva di riferimento.

L'articolo 5 (*Rappresentanti autorizzati*) consente al fabbricante di nominare, mediante mandato scritto, un proprio rappresentante che è autorizzato ad eseguire i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante stesso.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

L'articolo 6 (*Obblighi degli importatori*) prevede gli obblighi e gli adempimenti che gli importatori degli esplosivi per uso civile sono tenuti ad osservare, secondo quanto previsto dalla direttiva di riferimento.

L'articolo 7 (*Obblighi dei distributori*) prevede gli obblighi e gli adempimenti che i distributori degli esplosivi per uso civile, diversi dai fabbricanti e dagli importatori, sono tenuti ad osservare, secondo quanto previsto dalla direttiva di riferimento.

L'articolo 8 (*Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori*) stabilisce i casi in cui l'importatore o il distributore è soggetto agli stessi obblighi del fabbricante, e cioè quando immette sul mercato un esplosivo con il proprio nome o marchio commerciale o modifica un esplosivo già immesso sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità alle prescrizioni del decreto in esame.

L'articolo 9 (*Identificazione degli operatori economici*) stabilisce l'obbligo per gli operatori economici del settore di indicare alle autorità di sorveglianza l'operatore economico che abbia fornito loro o cui abbiano fornito esplosivi, nonché l'obbligo di conservazione, per un periodo di tempo pari a dieci anni, di tali informazioni.

L'articolo 10 (*Trasferimenti di esplosivi*) disciplina la procedura da seguire per il trasferimento degli esplosivi per uso civile da e verso uno Stato membro in conformità a quanto previsto dalla decisione n. 2004/388/CE della Commissione dell'Unione europea, del 15 aprile 2004, ovvero attraverso l'utilizzo del previsto documento per il trasferimento intracomunitario di esplosivi.

L'articolo 11 (*Transito di esplosivi*) disciplina gli obblighi che l'operatore economico responsabile del trasferimento è tenuto ad adempiere in caso di transito degli esplosivi nel territorio di altri Stati membri.

L'articolo 12 (*Trasferimenti di munizioni da uno Stato membro*) subordina l'introduzione nel territorio dello Stato di munizioni per uso civile provenienti da un altro Stato membro dell'Unione europea all'autorizzazione delle competenti autorità dello Stato di partenza, previo apposito nulla-osta del Prefetto competente territorialmente per il luogo di destinazione. L'autorizzazione ed il nulla-osta devono accompagnare le munizioni fino al luogo di destinazione e devono essere esibite ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza. Sono elencati gli elementi che la domanda per il rilascio del citato nulla-osta deve contenere, e che, nel caso di trasferimento tra armaioli, risulta più semplificata, come peraltro richiesto dalla direttiva.

L'articolo 13 (*Trasferimenti di munizioni verso uno Stato membro*) disciplina la procedura di trasferimento di munizioni verso uno Stato membro in analogia a quanto previsto dall'articolo precedente.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

L'articolo 14 (*Deroghe per ragioni di sicurezza pubblica*) consente, per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, al Prefetto competente per territorio di sospendere i trasferimenti di esplosivi o di munizioni disciplinati dal decreto, o di imporre particolari prescrizioni per prevenire la detenzione o l'uso illecito di detto materiale.

Analogamente, al comma 3, si prevede la possibilità per il Ministro dell'Interno di disporre la sospensione della fabbricazione, il divieto di vendita o cessione a qualsiasi titolo, nonché la consegna - per essere custoditi in depositi a cura dell'Autorità di pubblica sicurezza o militare - degli esplosivi per uso civile che, pur muniti della marcatura CE di conformità ed impiegati conformemente alla loro destinazione, risultino pericolosi per la sicurezza o l'incolumità pubblica.

Si tratta - per entrambe le misure di cautela di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 14 - di disposizioni già previste dal D. Lgs. n. 7/1997 all'articolo 12, commi 1 e 2, ed entrambe sono state trasfuse nel decreto in esame in quanto rispondenti all'articolo 13 della direttiva di riferimento e, in sostanza, all'esigenza di disporre di strumenti di intervento, laddove siano posti in pericolo beni giuridici fondamentali quali la sicurezza e l'incolumità pubblica.

L'articolo 15 (*Scambio di informazioni*) disciplina lo scambio di informazioni relative ai trasferimenti di esplosivi e munizioni. Si dispone che per quel che concerne le informazioni di carattere amministrativo connesse alla singola operazione provvedano i Prefetti, mentre ogni altra informazione sarà resa disponibile dal Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica Sicurezza, che curerà i rapporti con la Commissione europea.

L'articolo 16 (*Identificazione e tracciabilità degli esplosivi*) impone agli operatori economici di aderire ad un sistema uniforme di identificazione univoca e di tracciabilità degli esplosivi per uso civile, secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, recante "Attuazione della direttiva 2008/43/CE, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile" e successive modifiche e integrazioni.

Inoltre, l'articolo in questione modifica la previsione contenuta all'articolo 55, terzo comma, del T.U.L.P.S., riducendo - in linea con quanto previsto dalla direttiva di riferimento - il termine di conservazione dei registri da 50 anni a 10 anni.

L'articolo 17 (*Licenza o autorizzazione*) impone agli operatori economici l'obbligo di munirsi di apposita licenza o autorizzazione al fine di fabbricare, immagazzinare, utilizzare, importare, esportare, trasferire o commerciare esplosivi, secondo le vigenti disposizioni di pubblica sicurezza.

In particolare, in relazione alla capacità tecnica degli operatori economici, oltre alle vigenti disposizioni contenute nel Regolamento di esecuzione al TULPS che richiedono il possesso di una particolare abilitazione tecnica, è prevista, all'articolo 38, comma 1, del decreto in esame, l'emanazione di un D.P.R., con il quale rideterminare le abilitazioni di cui all'articolo 102 dello stesso Regolamento (R.D. n. 635/1940), riguardante proprio l'abilità tecnica di coloro che intendano fabbricare esplosivi di qualsiasi specie.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

L'articolo 18 (*Presunzione di conformità degli esplosivi*) ripropone un principio sancito dalla direttiva di riferimento, secondo cui gli esplosivi che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, sono considerati conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di tali norme o parti di esse di cui all'Allegato II del decreto in esame.

L'articolo 19 (*Procedure di valutazione della conformità*), dopo aver stabilito che gli esplosivi per uso civile devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza previsti dall'Allegato II del decreto in esame, elenca, a tal fine, le specifiche procedure necessarie per conseguire la conformità, sia per la produzione in serie che per la produzione di un esemplare unico.

Il comma 3 stabilisce, altresì, che l'attestato di esame "UE del tipo" e la valutazione della conformità di cui all'Allegato III sostituiscono per gli esplosivi per uso civile il riconoscimento di cui all'articolo 53 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

L'articolo 20 (*Dichiarazione di conformità UE*) prevede specifiche indicazioni circa la struttura (come da Allegato IV al decreto in esame) e le caratteristiche della dichiarazione di conformità UE che deve accompagnare un esplosivo per uso civile, secondo quanto previsto dalla direttiva di riferimento.

L'articolo 21 (*Principi generali della marcatura CE*) ribadisce che la marcatura CE è soggetta ai principi generali esposti all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 e corrisponde al modello contenuto nell'Allegato V.

L'articolo 22 (*Regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE*) indica le formalità e le procedure relative all'apposizione della "marcatura CE" prevista dalla direttiva di riferimento. Viene altresì introdotto il divieto di apporre una marcatura o un'iscrizione ingannevole o non leggibile, sanzionato all'articolo 37, comma 7.

L'articolo 23 (*Organismi di valutazione della conformità. Domanda e procedura di notifica*) disciplina le formalità e le competenze per il rilascio dell'autorizzazione in favore degli "Organismi di valutazione della conformità" degli esplosivi per uso civile che si stabiliranno nel territorio nazionale per l'espletamento delle attività di certificazione previste dal decreto in esame. La disposizione indica espressamente i documenti che devono accompagnare la domanda di notifica.

Per l'espletamento dell'attività di certificazione suddetta da parte di enti pubblici e privati, è previsto il rilascio di un'autorizzazione del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e sentita la Commissione consultiva centrale per le materie esplodenti. Sono, inoltre, stabilite le modalità di accreditamento di tali organismi da parte dell'organismo nazionale italiano di accreditamento, attualmente individuato in ACCREDIA, che rilascia apposito certificato di accreditamento, nonché è individuata nel Ministero dello sviluppo economico l'autorità nazionale di notifica degli organismi in questione alla Commissione dell'Unione europea e alle autorità competenti degli altri Stati membri. Infine, si



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

stabiliscono i termini temporali, superati i quali un organismo notificato può operare, nonché gli obblighi, per l'autorità di notifica, di connessa informazione alla Commissione dell'UE.

L'articolo 24 (*Modifica delle notifiche*) prevede i poteri della limitazione, della sospensione o del ritiro della notifica da parte del Ministero dello sviluppo economico, qualora un organismo notificato non sia più conforme alle prescrizioni stabilite dal decreto in esame o non adempia ai suoi obblighi, con la conseguente informazione del provvedimento adottato alla Commissione dell'Unione europea. Inoltre, lo stesso Dicastero informa la Commissione citata sulle procedure adottate per la valutazione e la notifica, nonché di qualsiasi modifica delle stesse.

L'articolo 25 (*Prescrizioni relative agli organismi notificati*) stabilisce le prescrizioni che devono rispettare gli organismi notificati ai fini del conseguimento dell'autorizzazione prevista all'articolo 23, comma 1, e della successiva notifica, secondo quanto previsto dalla direttiva di riferimento. L'organismo di valutazione della conformità opera in modo indipendente rispetto ai soggetti richiedenti ed assicura l'esame imparziale di ogni singolo prodotto verificato.

L'articolo 26 (*Controllo degli organismi notificati*) stabilisce che l'organismo nazionale di accreditamento, attualmente individuato in ACCREDIA, provveda al controllo degli organismi notificati. Le modalità del controllo saranno definite in un'apposita convenzione tra lo stesso MISE, il Ministero dell'Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza e il citato organismo nazionale di accreditamento.

L'articolo 27 (*Presunzione di conformità degli organismi notificati*), in relazione ad un principio sancito dalla direttiva di riferimento, prevede che un organismo notificato che rispetti i criteri di conformità stabiliti dal decreto in esame si presume conforme.

L'articolo 28 (*Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati*) stabilisce gli obblighi e le garanzie che assume l'organismo notificato qualora subappalti compiti specifici connessi alla valutazione della conformità, oppure ricorra ad un'affiliata. Affiliate e subappaltatori, al pari degli organismi notificati, devono essere in possesso sia dell'autorizzazione del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza che del certificato di accreditamento rilasciato dall'organismo nazionale di accreditamento ACCREDIA, entrambi previsti dall'articolo 23 del testo.

L'articolo 29 (*Obblighi operativi degli organismi notificati*) prevede le modalità operative che gli organismi notificati sono tenuti a seguire nell'ambito della valutazione della conformità degli esplosivi per uso civile, tra cui l'obbligo di assegnazione di un numero di registrazione per identificare gli articoli oggetto di valutazione ed i relativi fabbricanti, la tenuta di un registro contenente i numeri assegnati, nonché le procedure da seguire nel caso in cui l'organismo notificato riscontri un'irregolarità relativa ad un prodotto, come il mancato rispetto dei previsti requisiti essenziali di sicurezza o di altre specifiche tecniche.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

L'articolo 30 (*Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati*) stabilisce determinati obblighi, a carico degli organismi notificati, di informazione al Ministero dello sviluppo economico, in ordine agli esplosivi per uso civile oggetto di valutazione di conformità, nonché di informazione agli altri organismi notificati che svolgono attività simili.

L'articolo 31 (*Coordinamento degli organismi notificati*) attribuisce al Ministero dello sviluppo economico l'attività di coordinamento degli organismi notificati, affinché questi ultimi partecipino ai lavori del gruppo settoriale nell'ambito del sistema di cooperazione istituito in ambito UE e coordinato dalla Commissione europea.

L'articolo 32 (*Sorveglianza del mercato*), in linea con il vigente ordinamento che attribuisce al Prefetto la competenza autorizzatoria in materia di prodotti esplosivi, assegna a tale autorità, nell'ambito del territorio di competenza, i compiti di sorveglianza e controllo del mercato degli esplosivi per uso civile. A tal fine, si attribuisce al Prefetto, con la collaborazione di altre istituzioni, enti e strutture pubbliche, il potere di adottare misure volte ad effettuare periodiche ispezioni nei luoghi di fabbricazione, deposito e vendita degli esplosivi, l'eventuale prelievo di campioni di esplosivi per la relativa sottoposizione a prove ed analisi, il ritiro od il richiamo dal mercato dei prodotti non sicuri. I costi relativi alle prove ed alle analisi volte ad accertare la sicurezza del prodotto sono posti a carico degli operatori economici interessati solo in caso di accertata non conformità del prodotto stesso.

Al Ministero dell'Interno è, infine, attribuito il compito di predisporre, annualmente, un programma settoriale di sorveglianza del mercato degli esplosivi a livello nazionale. A tale ultimo riguardo, ferme restando le valutazioni discrezionali, quali Autorità di P.S., connesse alle situazioni contingenti ed alle attività di natura giudiziaria, considerati i principi consolidati di valutazione del rischio, dei reclami e di altre informazioni, si richiama l'attenzione dei Sigg. Prefetti, in particolare, sull'opportunità di predisporre i previsti controlli in relazione ai quantitativi degli esplosivi per uso civile muniti della marcatura Ce immessi sul mercato dall'operatore economico.

In proposito, si rammenta che ciascun esplosivo ad uso civile, prima della sua fabbricazione o immissione sul mercato interno, è classificato da questo Ufficio, ai sensi dell'art. 53 del T.U.L.P.S., in una delle categorie dell'Allegato "A". A tal fine, viene richiesta all'operatore economico interessato tutta la documentazione, anche tecnica, relativa alle procedure di valutazione di conformità attestanti la corretta apposizione della marcatura CE, effettuandosi, già in questa fase, un preliminare controllo documentale da parte di questo Ministero.

Inoltre, la norma in questione prevede, in capo all'Autorità di sorveglianza del mercato, la possibilità di avvalersi della collaborazione delle Commissioni tecniche territoriali in materia di sostanze esplosive, provvedendo, altresì, alla raccolta e all'aggiornamento periodico dei dati sugli incidenti connessi all'uso di esplosivi per uso civile.

Le risultanze delle operazioni compiute e dei dati raccolti saranno trasmesse, con cadenza annuale (31 gennaio), a questo Ufficio - Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale, a disposizione di chiunque ne abbia interesse e per il successivo inoltro alla Commissione dell'UE.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

L'articolo 33 (*Disposizioni procedurali per gli esplosivi che presentano rischi*) riporta, in linea con la direttiva di riferimento, le procedure che l'autorità di sorveglianza del mercato deve seguire nel caso in cui abbia sufficienti motivi di ritenere che un esplosivo non sia conforme alle prescrizioni stabilite dal decreto in esame e, pertanto, presenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone dei beni o dell'ambiente.

L'articolo 34 (*Procedura di salvaguardia*) assolve alla funzione di rendere edotti gli operatori economici degli atti di esecuzione assunti dalla Commissione europea in merito a misure nazionali contrarie alla legislazione dell'Unione o avverso le quali siano state sollevate obiezioni, ponendo a carico del Ministero dell'Interno il relativo obbligo di comunicazione al Ministero dello sviluppo economico per le conseguenti informazioni al mercato interno.

L'articolo 35 (*Esplosivi conformi che presentano un rischio*) prevede, sempre in linea con la direttiva di riferimento, le altre procedure che l'autorità di sorveglianza del mercato adotta nel caso in cui un esplosivo, seppur conforme ai previsti requisiti, presenti, comunque, un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, dei beni o dell'ambiente o per altri motivi di pubblico interesse.

L'articolo 36 (*Non conformità formale*) stabilisce i casi di non conformità formale degli esplosivi e le relative modalità di intervento da parte dell'autorità di sorveglianza del mercato, la quale chiede all'operatore economico interessato di porre fine allo stato di non conformità di un determinato prodotto.

L'articolo 37 (*Disciplina sanzionatoria*) prevede specifiche sanzioni per la violazione delle disposizioni contenute nel decreto in esame. In particolare il comma 1 introduce le sanzioni penali per la mancata conservazione dei dati; il comma 2 sanziona in via amministrativa la violazione degli obblighi di informazione cui sono tenuti gli operatori economici. Il comma 3 introduce una modifica all'articolo 4, comma 3, lettera c) del D. Lgs. n. 8/2010 volta a sanzionare la mancata adozione di misure di "Disaster recovery" del sistema informatico di tracciamento degli esplosivi.

In particolare, è stata elevata l'entità della misura massima dell'ammenda inflitta - da 150.000 a 200.000 euro - per la violazione del divieto di apporre marchi o iscrizioni ingannevoli (art. 37, comma 7). L'incremento vale a garantire l'omogeneità, sotto il profilo sanzionatorio, con l'ipotesi della violazione degli adempimenti preliminari in materia di etichettatura, fattispecie penale già prevista dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 8 del 2010 e allo stesso modo sanzionata.

L'articolo 38 (*Disposizioni transitorie e finali*) - anche avuto riguardo alle analoghe disposizioni contenute nel decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 - decreto che è interamente abrogato dal provvedimento in esame - contiene una serie di disposizioni volte a disciplinare la fase attuativa e transitoria connessa al decreto in argomento, anche attraverso il rinvio ai necessari regolamenti e decreti ministeriali. In particolare, si prevede al comma 1, come già anticipato, l'emanazione di un D.P.R. con il quale rideterminare le abilitazioni di cui all'articolo 102 del Regolamento di esecuzione al TULPS, concernente la capacità tecnica di coloro che intendano



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

fabbricare materie esplosive; al comma 2 è prevista l'emanazione di uno o più D.P.R. necessari per aggiornare le vigenti disposizioni regolamentari e renderle aderenti alle classi di rischio degli esplosivi previste dalle raccomandazioni delle Nazioni Unite e alle norme introdotte dal decreto che si illustra, anche ai fini della detenzione e del deposito. A tal riguardo, per evitare vuoti normativi, il decreto in esame dispone la perdurante vigenza di talune disposizioni del decreto del Ministro dell'interno 19 settembre 2002, n. 272 - che è anch'esso abrogato dal decreto legislativo in esame, unitamente al decreto legislativo n. 7 del 1997 - sino alla data di entrata in vigore dei cennati regolamenti.

Tra le norme transitorie si evidenziano quelle contenute ai commi 4 e 5, che rispettivamente confermano la legittimità dell'immissione sul mercato - fino allo scorso 20 aprile 2016 - degli esplosivi conformi al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e la validità dei certificati rilasciati in attuazione della direttiva 93/15/CEE.

Il comma 6, infine, per esigenze di coordinamento normativo, stabilisce che i richiami al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, ove contenuti in altre disposizioni di legge, si intendono riferiti al presente decreto.

Nel successivo comma 7 dell'articolo 38 è stato specificato che i riferimenti alla direttiva 93/15/CEE - contenuti nelle disposizioni vigenti - si intendono fatti alla direttiva 2014/28/UE che ha provveduto ad abrogarla.

L'articolo 39 (*Disposizioni tariffarie*) dispone la sottoposizione dell'attività di autorizzazione e di valutazione della conformità di cui all'articolo 23 - quando essa è espletata da amministrazioni dello Stato - ad un sistema tariffario. Le tariffe in questione - da individuarsi con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - sono aggiornate ogni due anni.

La norma trova fondamento giuridico nell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 in materia di determinazione delle tariffe. Come è noto, dette tariffe sono già applicate con il decreto del Ministro dell'interno 1 luglio 2003, adottato ai sensi del decreto legislativo n. 7 del 1997 e del citato articolo 47 della legge n. 52/1996, la cui abrogazione è prevista dal comma 5 dell'articolo 39 del decreto in esame.

L'articolo 40 (*Clausola di invarianza finanziaria*) stabilisce che dall'applicazione del decreto in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate devono provvedere all'attuazione delle disposizioni nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 41 (*Abrogazioni*) stabilisce che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto (ovvero dallo scorso 26 maggio 2016), sono abrogati il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e il decreto del Ministro dell'interno 19 settembre 2002, n. 272, fatta salva l'ultrattività di talune disposizioni dello stesso decreto disposta dall'articolo 38, comma 2, ultimo periodo.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

L'articolo 42 (*Entrata in vigore*) fissa la data di entrata in vigore delle disposizioni del decreto al giorno successivo a quello di pubblicazione del medesimo nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Infine, come sopra ricordato, il decreto in esame è accompagnato da n. 5 Allegati tecnici.

L'Allegato I contiene un elenco non esaustivo degli articoli pirotecnici e delle munizioni, identificati in base alle raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose ed esclusi dall'ambito di applicazione del decreto.

L'Allegato II (Requisiti essenziali di sicurezza) stabilisce, in linea con la direttiva di riferimento, i requisiti che ogni esplosivo per uso civile deve soddisfare per l'apposizione della "marcatura CE", secondo quanto previsto all'articolo 4, comma 1, del decreto in esame.

L'Allegato III (Procedure di valutazione della conformità), previsto all'articolo 19, comma 2, in linea con la direttiva di riferimento, disciplina le sei procedure valutazione della conformità, le relative formalità e gli adempimenti dell'organismo notificato per il rilascio delle relative certificazioni.

L'Allegato IV (Dichiarazione di conformità UE) riporta la struttura tipo della dichiarazione di conformità UE, rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante ed attestante che un determinato esplosivo per uso civile rispetta i requisiti essenziali di sicurezza di cui all'Allegato II.

L'Allegato V (Marcatura CE), infine, riporta il simbolo grafico della marcatura CE ed i relativi limiti dimensionali, secondo quanto previsto dall'articolo 30 del Regolamento (CE) n. 765/2008 ed in corrispondenza al modello di cui all'Allegato II al Regolamento medesimo.

Attesa la complessità della materia disciplinata, ed in relazione a possibili problematiche applicative, l'Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento, con riserva di fornire ulteriori indicazioni in merito all'attuazione del decreto legislativo in argomento.

La presente circolare sarà pubblicata sul sito istituzionale della Polizia di Stato.

Sarà gradito un cortese cenno di assicurazione, al seguente indirizzo di posta elettronica: polam.armi@interno.it.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Marco Valentini